

TRIB. ROMA (ORD.)

24 GIUGNO 1993

ESTENSORE: CRESCENZI

PARTI: MENEGHETTI

STOPPINO

(Avv. De Nova, Sinagra)

LATERZA EDITORE

(Avv. De Blasi)

DE GUTTRY

MAINO

(Avv. Antonelli, Zeno)

**Diritti della personalità •
Lesione • Pubblicazione di
un'opera di carattere
storico-critico •
Insufficiente riferimento al
ruolo ed alla personalità
dell'istante quale coautore
di un'opera collettiva •
Illiceità • Esclusione.**

Non è possibile configurare limiti — a carico dell'autore di un testo nel quale si tenti di ricostruire una vicenda storica o artistica, complessivamente riferibile a più persone —, nel

senso che l'autore stesso sia tenuto ad attribuire un rilievo eguale ai protagonisti della vicenda, piuttosto che a valutare discrezionalmente l'apporto dell'uno o dell'altro, a meno che l'esposizione sia strutturata in modo tale che gli altri coautori, nella percezione del lettore, perdano la dignità che loro deriva dall'avere attivamente preso parte all'opera collettiva.

Il giudice designato, esaminati gli atti, premesso che i ricorrenti hanno chiesto che venga inibita l'ulteriore diffusione del libro « Il mobile italiano degli anni '40 e '50 » di Irene De Guttry e Maria Paola Maino, edito dalla s.p.a. Giuseppe La Terza & Figli, allegando, a fondamento dell'istanza, che, la scheda di fatto dedicata all'opera svolta dallo Studio Architetti Associati, costituito da essi ricorrenti insieme a Vittorio Gregotti, risultava in realtà intitolata « Vittorio Gregotti, Novara, 1927, Architetto », in tal modo ingenerando nel lettore il convincimento che quest'ultimo avesse svolto un ruolo preminente nella creazione delle opere riprodotte nel testo e riprodotte nelle immagini in esso figuranti, osserva quanto segue:

Come già rilevato, nella specie, i ricorrenti non lamentano eventuali errori nell'attribuzione delle opere riprodotte o menzionate nel testo, ma semplicemente sostengono che l'intitolare la scheda al solo Gregotti, omettendo qualsiasi riferimento agli altri componenti dello « Studio Architetti Associati », integri una falsa rappresentazione della realtà storica, traducendosi in una lesione della propria personalità.

Al riguardo, si deve, previamente porre in rilievo che la predetta intitolazione, come anche chiaramente desumibile dalle difese svolte nell'interesse delle autrici, non trova origine in errori tipografici, come inizialmente sostenuto nella corrispondenza intercorsa tra le parti, ma risponde ad una precisa impostazione delle stesse, coerente con l'intendimento di porre in preminente rilievo la figura del Gregotti; ne consegue che la questione centrale posta all'esame del giudicante inerisce all'individuazione degli eventuali limiti che l'ordinamento giuridico ponga alla facoltà dell'autore di un testo di ricostruire una vicenda storica, nel suo complesso riferibile a più persone, in modo da far emergere la figura di uno solo degli autori dell'opera collettiva.

La soluzione di tale questione non può che essere negativa: non sembra, infatti, che possa sindacarsi la scelta del critico che usi il riferimento ad opere attribuibili a più persone (e correttamente attribuite a queste) al fine di evidenziare la specifica personalità di uno degli appartenenti al gruppo, che sia ritenuta più significativa rispetto alle finalità dell'opera, in base ad una valutazione discrezionale che rimane di esclusiva pertinenza dell'autore del testo, e che può fondarsi su elementi soltanto estrinseci (ad esempio, la maggiore fama eventualmente acquisita dopo lo scioglimento del gruppo) od, invece, su ipotesi interpretative connesse all'individuazione di una maggiore consequenzialità tra l'opera collettiva e le opere eventualmente realizzate dal singolo, prima e dopo il periodo di produzione in forma associata, etc.; si tratta, in tutta evidenza, di considerazioni che attengono alla sfera valutativa del soggetto che interpreta la vicenda artistica e storica, riguardo alle quali non può ipotizzarsi una facoltà di controllo in sede giudiziale in funzione del riconoscimento di una pretesa pariteticità dei contributi ideativi degli altri componenti dell'associazione.

In altri termini, una volta rispettato il canone inderogabile di una corretta evidenziazione del carattere collettivo delle opere riprodotte o citate nel testo, non può disconoscersi al critico la facoltà di disegnare una lettura della complessiva vicenda artistica esposta nel testo, nella quale emerga spiccatamente la figura di uno dei coautori, sempre che l'esposizione non sia strutturata in modo tale che gli altri coautori, nella percezione del lettore, non finiscano con il perdere quella specifica dignità che loro deriva dall'attiva compartecipazione alla creazione dell'opera collettiva; ma anche sotto tale profilo non si evidenziano nel testo in esame elementi che possano indurre nel lettore il convincimento di una sostanziale estraneità dei ricorrenti all'attività creativa del gruppo; è, infatti, evidente il reiterato riferimento all'elaborazione collettivamente svolta dai ricorrenti e dal Gregotti; mai le autrici dimenticano di sottolineare come le opere siano il prodotto creativo dei tre architetti; nel testo non vengono mai adottate forme verbali al singolare e la stessa frase di apertura del periodo dedicato all'attività dello studio associato (« i mobili che i tre architetti hanno ideato... ») appare chiaramente esplicativa dell'apporto offerto dai ricorrenti nella fase di ideazione delle opere; anche se, indubbiamente, l'interesse delle autrici si incentra essenzialmente sulla figura del Gregotti, come anche desumibile dai riferimenti a quest'ultimo ed ai « suoi compagni di studio »; ma tale scelta, come già detto, non può essere sindacata, neppure nell'ipotesi in cui la figura dei ricorrenti risulti in qualche misura implicitamente sminuita dal rilievo espressamente attribuito ad uno solo dei componenti del gruppo.

Il ricorso proposto dagli architetti Meneghetti e Stoppino deve, pertanto, essere rigettato, con la conseguenziale condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese del procedimento, ai sensi degli artt. 669 *septies* e 91 c.p.c., anche a favore delle chiamate in causa, trovando la chiamata diretta origine nell'azione proposta dai ricorrenti.

P.Q.M. — Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, signori Lodovico Meneghetti e Luigi Stoppino, alla rifusione delle spese del procedimento che liquida, in favore della s.p.a. Giuseppe La Terza & Figli, in complessive L. 2.690.000 di cui 140.000 per spese, 650.000 per diritti e 1.900.000 per onorari (oltre IVA, CPA ed altre competenze di legge), ed

in favore delle signore Irene De Guttry e Maria Paola Maino in complessive L. 2.260.000, di cui 60.000 per spese, 500.000 per diritti e 1.700.000 per onorari (oltre IVA, CPA ed altre competenze di legge).

RICHIAMI DI DOTTRINA E GIURISPRUDENZA

Il provvedimento cautelare qui riprodotto si segnala per una motivazione equilibrata e persuasiva, nella quale si fa applicazione di principi abbastanza consolidati (si rammenti in particolare la nota giurisprudenza in tema di responsabilità del curatore dell'antologia per l'omissione di un autore o per lo scarso rilievo a questi assegnato: cfr. Pret. Roma, 3 dicembre 1986 in questa *Rivista*, 1987, 1022, con nota di richiami cui si rinvia per ulteriori riferimenti sul punto). Sarebbe anzi auspicabile che la giurisprudenza desse prova di pari equilibrio di fronte ad altri casi, nei quali invece ha talora ritenuto di sindacare nel merito giudizi valutativi discrezionali, ravvisandovi anzi la fonte di un pregiudizio, giuridicamente rilevante, all'identità personale di un soggetto (il riferimento è al noto caso deciso da Trib. Roma, 20 marzo 1987, in *Foro it.*, 1987, I, 2855 nonché in questa *Rivista*, 1988, 416 riformata da App. Roma 3 aprile 1989, in questa *Rivista*, 1989, 912, peraltro sotto il profilo pregiudiziale del difetto di giurisdizione del giudice ordinario, in quanto la lesione lamentata dall'attore incideva, in ipotesi, soltanto su interessi legittimi; sul punto, in dottrina, A. GAMBARO, *Ancora in tema di falsa luce agli occhi del pubblico*, in *Quadrimestre*, 1988, p. 316 ss.; G.B. FERRI, *Intervento alla Tavola rotonda. La giurisprudenza per massime e il valore del precedente*, Padova, 1988, 265 ss.).

C.S.